



REGOLAMENTO

DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE

Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011.

DEFINIZIONE

Art. 1

Il Convegno Regionale Capi e l'Assemblea Regionale AGESCI si riuniscono con le funzioni, le componenti e le modalità previste dagli articoli 33 e 34 dello Statuto dell'Associazione. Per quanto non provato dal presente regolamento, ci si rifà allo Statuto ed ai Regolamenti Associativi.

PERIODICITÀ'

Art. 2

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno in ordine a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto e su ulteriori argomenti di volta in volta posti regolarmente all'ordine del giorno. L'Assemblea Regionale può inoltre riunirsi in sessione straordinaria entro il 30° giorno da quello in cui è pervenuta al Comitato Regionale la richiesta di convocazione di cui ai successivi articoli

SOGGETTI CONVOCANTI

Art. 3

L'Assemblea Regionale ordinaria ed il Convegno Capi sono convocati congiuntamente dal Responsabile Regionale e dalla Responsabile Regionale. L'Assemblea Regionale straordinaria può essere convocata:

- su richiesta scritta dei Presidenti del Comitato Nazionale;
- su iniziativa del Comitato Regionale e/o del Consiglio Regionale;
- su iniziativa della metà dei Comitati di Zona e/o dei 2/3 delle Comunità Capi censite in Regione

In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una relazione motivata sull'opportunità' della convocazione.

PREAVVISO E CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE

Art. 4

La convocazione è inviata ai Quadri associativi Responsabili, per pubblicizzarla, a loro volta, ai rispettivi livelli (Gruppo, Zona...), con preavviso scritto di almeno 30 giorni per l'Assemblea Regionale ordinaria e di 15 giorni per l'Assemblea Regionale straordinaria, contenente le indicazioni della sede, l'orario d'inizio dei lavori, l'ordine del giorno e la documentazione inerente. La convocazione viene inviata in formato elettronico via e-mail attraverso la mailing-list agesciabruzzo@agesciabruzzo.org alla quale sono iscritti automaticamente tutti i Gruppi censiti in Regione ed il Consiglio Regionale attraverso l'indirizzo istituzionale "nomegruppo@agesciabruzzo.org" oppure "incarico@agesciabruzzo.org". Nell'arco dei 30 giorni che precedono l'Assemblea Regionale, convocazione ed eventuali documenti verranno inoltre pubblicati, solo a titolo divulgativo, sul sito www.agesciabruzzo.org

PROPOSTE D'ARGOMENTI



REGOLAMENTO

DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE

Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011.

Art. 5

Entro 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, i Comitati di Zona e/o i Consigli di Zona e/o le Comunità Capi possono far pervenire al Comitato Regionale argomenti da sottoporre alla discussione nella relativa sessione dell'Assemblea Regionale. Ogni proposta, accompagnata da una nota illustrativa, verrà inserita all'ordine del giorno.

PRESIDENZA

Art. 6

La presidenza del Convegno Capi e dell'Assemblea Regionale è assunta dal Responsabile e/o dalla Responsabile Regionale o da persona da essi espressamente delegate, avente elettorato attivo e passivo.

VALIDITÀ

Art. 7

Il Convegno Capi e l'Assemblea Regionale sono costituiti e possono deliberare quando siano presenti, all'orario indicato nella convocazione, 1/3 dei Capi e degli Assistenti Ecclesiastici censiti in Regione, o la metà più uno dei Gruppi censiti in Regione, rappresentati da almeno due Capi, oppure, se ciò non si verificasse nell'arco di un'ora successiva l'orario di convocazione, il Convegno Capi e l'Assemblea Regionale sono costituiti e deliberanti quando siano presenti 1/3 del Gruppi censiti, con uguali criteri di rappresentanza.

DELIBERAZIONI

Art. 8

Le deliberazioni sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei votanti e vengono espresse con votazioni simultanee per alzata di mano o in altri modi palesi. Per votanti vanno intesi la somma dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. L'elettorato attivo e passivo è stabilito secondo le norme previste dallo Statuto e dal successivo art. 10.

SERVIZIO DI SEGRETERIA

Art. 9

I Presidenti sono assistiti da un segretario da essi nominato prima dell'apertura dei lavori con l'incarico di:

- redigere il verbale della sessione che deve:
 - a) indicare il numero dei Gruppi presenti,
 - b) contenere un breve cenno sui fatti e l'enunciazione delle questioni proposte,
 - c) contenere le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e/o del Convegno Capi.
- coadiuvare i Presidenti nell'accertamento del numero degli aventi diritto al voto, in base alle informazioni raccolte al momento delle iscrizioni



REGOLAMENTO **DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE**

Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011.

DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILITA'

Art. 10

Il diritto di voto attivo e l'eleggibilità sono disciplinati dallo Statuto AGESCI. In mancanza di dati definitivi, provenienti dai censimenti, ciascun Socio Adulto dichiara, sotto la propria responsabilità, il suo stato ai fini del voto.

VERBALE

Art. 11

Ciascun membro può richiedere che si inserisca nel verbale una sua dichiarazione sottoscritta. I verbali delle sessioni, riuniti in appositi volumi con l'indice cronologico, sono custoditi presso la sede del Comitato Regionale.

COMITATO DELLE MOZIONI

Art. 12

Per l'esame preliminare di eventuali mozioni l'Assemblea Regionale nomina all'inizio della sessione e su proposta dei Presidenti il Comitato delle mozioni composto da un presidente e da due membri. I Capi, i Soci Adulti e le Strutture Associative che intendono proporre mozioni debbono depositare il testo scritto presso il comitato mozioni che, d'intesa con i presentatori vi apporta, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne il senso, e coordina fra di loro più mozioni di contenuto analogo. Il presidente del comitato mozioni può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia su decisione del comitato stesso, che su richiesta di uno o più membri dell'Assemblea Regionale. Qualora, su una mozione, vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti, dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento che, a giudizio del presidente del comitato mozioni, appare più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario. Nessuno può parlare due volte su una mozione o emendamento eccetto per domande di chiarimento o mozioni d'ordine, salvo il proponente per la replica al termine del dibattito. I Presidenti dell'Assemblea Regionale possono, all'inizio del dibattito sulle mozioni, definire la durata massima di ciascun intervento.

COMMISSIONE DI SCRUTINIO

Art.13

L'Assemblea Regionale elegge in modo palese, tra i suoi membri, un Presidente e quattro scrutatori su proposta dei Presidenti dell'Assemblea. Essi attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto. Il conteggio dei voti per l'elezione della Commissione di Scrutinio verrà espletato da due Membri del Comitato Regionale. Il Presidente della Commissione di Scrutinio è garante di tutte le operazioni di voto.

DISCUSSIONE. MOZIONI D'ORDINE E NUOVI ARGOMENTI



REGOLAMENTO

DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE

Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011.

Art. 14

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti. I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso dei Presidenti, nell'ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine hanno diritto alla parola alla fine dell'intervento di chi sta parlando. Si intende per mozione d'ordine, la mozione non riferita direttamente agli argomenti all'ordine del giorno, ma rivolta esclusivamente alla gestione dei lavori assembleari (modifiche all'ordine del giorno, modalità procedurali). Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore ed uno contro, e la mozione viene quindi messa ai voti e, se approvata, entra immediatamente in vigore. In casi eccezionali di necessità e d'urgenza, il Comitato Regionale può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

CRONOLOGIA DEGLI ARGOMENTI

Art. 15

I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenza di funzionalità'.

CANDIDATURE

Art. 16

Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale che decadono, o comunque per ogni incarico vacante, il Comitato Regionale si impegna a proporre, direttamente o indirettamente, un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire ed a far conoscere il nome dei candidati stessi, se possibile, nella lettera di convocazione. Ogni Comunità Capi, Comitato di Zona, Consiglio di Zona, Capo con diritto di voto e Socio Adulto con diritto di voto, può proporre altri nomi come candidati, entro il termine fissato dai Presidenti dell'Assemblea Regionale (chiusura delle candidature). Il candidato assente può essere ugualmente eletto. L'elenco dei candidati proposti dovrà essere esposto in un luogo visibile all'interno dell'aula assembleare o nelle vicinanze del Seggio Elettorale.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 17

La votazione per l'elezione dei Responsabili Regionali, dei membri del Comitato Regionale, degli Incaricati alle Branche e dei Consiglieri Generali, è preceduta da un intervento in cui i proponenti illustrano le ragioni delle candidature proposte. Non sono ammessi ulteriori interventi.

ELEZIONI

Art. 18



REGOLAMENTO

DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE

Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011.

Per l'elezione dei Responsabili Regionali, dei membri del Comitato Regionale, degli Incaricati alle Branche e dei Consiglieri Generali, è necessario ottenere la metà più uno dei voti validi. Qualora vi siano due o più candidati, e nella prima votazione nessuno di loro raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà ad una seconda, ed eventuale terza, votazione tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, risulterà eletto chi dei due otterrà la metà più uno dei voti validi

Il voto è validamente espresso se

- è relativo alle candidature presentate e regolarmente ammesse alle elezioni o al ballottaggio:
- la scheda è bianca.

Al momento della proclamazione dei risultati, deve essere specificato il numero delle schede bianche e di quelle nulle. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, fatta eccezione per la scelta degli addetti agli uffici assembleari

SCHEDE ELETTORALI

Art. 19

Le schede elettorali predisposte per le elezioni devono recare il timbro del Comitato Regionale e l'indicazione delle cariche da eleggere in ogni determinata assemblea. Devono essere associate a ciascun Incarico da ricoprire, devono essere di diverso colore e vanno imbucate in urne diverse ed opportunamente predisposte. Le schede vengono consegnate agli aventi diritto dalla Commissione di Scrutinio, secondo le modalità e tempistiche stabilite dai Presidenti dell'Assemblea Regionale.

PERSONALITÀ' DEL VOTO

Art. 20

L'istituto della delega non è ammesso in nessun caso.

MODALITÀ' DI VOTO E DI SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 21

Paletta elettorale: La paletta elettorale, recante un numero progressivo, la data, la firma ed il timbro del Comitato Regionale, viene consegnata dalla Segreteria allestita in loco all'atto dell'iscrizione agli aventi diritto. La paletta elettorale certifica il diritto di voto del possessore. La Segreteria provvede a redigere un "Elenco elettorale" recante il numero progressivo delle palette, il nominativo ed il gruppo dell'elettore a cui viene consegnata. In caso di smarrimento può essere richiesta in Segreteria un'altra paletta; la Segreteria provvederà ad annotare sul verbale dell'Assemblea il nominativo ed il Gruppo del richiedente. Alla fine della fase elettorale deve essere riconsegnata in Segreteria.

Voto Palese: gli aventi diritto esprimono il loro voto tramite una "paletta elettorale" che rende più visibile la votazione e facilita il conteggio dei voti. Avuto il risultato della votazione, il Presidente della commissione elettorale lo riporta su un modello prestampato che consegnerà ai Presidenti dell'Assemblea.

Voto a scrutinio segreto: il diritto di voto si esercita presso il seggio elettorale predisposto. La/le scheda/e elettorale/i si ottiene dietro presentazione e deposito della paletta e registrazione del votante sull'elenco elettorale. La/le scheda/e votata



REGOLAMENTO **DEL CONVEGNO CAPI ED ASSEMBLEA REGIONALE**

Approvato dall'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a L'Aquila il 18 aprile 1999.

A seguire: Modifica art. 4 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Bucchianico il 11 novembre 2002. Adeguamento dell' art. 1 – 2 – 3 – 16 – 17 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2005. Adeguamento dell'art. 1- 2 in seguito alle modifiche Statutarie del C.G. 2008. Modifica art. 4 ed art. 20 nell'Assemblea Regionale autunnale svoltasi a Chieti il 29 novembre 2009. Modifica art.8, modifica art.10 e rinumerazione dei successivi articoli, modifica art. 12, modifica art.13, modifica art.16, modifica art. 17, modifica art.19, modifica art.21 e rinumerazione dei successivi articoli nell'Assemblea Regionale primaverile svoltasi a Pescara il 10 Aprile 2011.

va imbucata nell'urna indicata. Espletata l'operazione di voto, la Segreteria riconsegna la paletta elettorale opportunamente annullata.

Inerenti alle operazioni di voto ad allo spoglio: lo spoglio, effettuato dagli Scrutatori – sotto la supervisione del Presidente della Commissione di Scrutinio, si svolge in luogo consono attenendosi all'art. 18 del presente Regolamento. Qualora si palesino delle irregolarità inerenti alle operazioni di voto, il Presidente della Commissione di Scrutinio è tenuto a riferire ai Presidenti dell'Assemblea, i quali procedono alla convocazione in plenaria l'assemblea che, attraverso voto palese, si pronuncia sulle modalità di proseguimento dello scrutinio. L'accaduto viene riportato ed annotato sul verbale dell'Assemblea.

PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 22

Le deliberazioni adottate sono trasmesse dai Presidenti al WebMaster del sito regionale www.agesciabruzzo.org che ne curerà la pubblicazione entro 20 giorni lavorativi.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONVEGNO CAPI E DELL'ASSEMBLEA

Art. 23

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall'Assemblea Regionale ordinaria o straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Le parti da modificare, la proposta di modifica e le motivazioni devono essere indicate nell'ordine del giorno.